

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Vico Il Fontanelle - Giovanni Paolo II”

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Vico III Fontanelle, s.n.c. - 71026 DELICETO (FG) – tel. 0881/886908

C.F. 94115070719 - C.M. FGIC88300C

INFORMATIVA ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO

LINEE GUIDA ISTRUZIONE PARENTALE E NORMATIVA ESAMI DI IDONEITÀ

Normativa di riferimento

Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;

D. Lgs. 297/1994 art. 111 e seguenti con ss.mm.ii.;

O.M. 90/2001 art. 4,6,8;

D. Lgs 59 / 2004 art. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;

D. Lgs. 296/2006 art.1 comma 622;

D. Lgs 76 / 2005 art. 1 commi 4 e 5;

C.M. 93 prot. 2471 / Dip./segr. Del 23/12/2005;

C.M. 35 del 26/03/2010;

C.M. 27 del 5/4/2011;

C.M. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);

D.Lgs. 62 del 13/04/2017;

D.M. 08/02/2021, n. 5;

D.L. 123/2023, conv. in L. 159 del 13/11/2023.

PREMESSE GENERALI

1. Obbligo di Istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione; prevede che: *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”*.

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola, e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione

delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003", prevede che: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"*.

Secondo l'art. 5 del D.lgs 76/2005: "Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ed i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".

La normativa richiamata è stata integrata a seguito dell'emanazione del D.L. 123/2023, conv. in L. 159/2023, il cui art. 12 ha sostituito l'art. 114 del D.Lgs. 297/1994 come di seguito riportato:

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. *Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.*

2. *Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.*

3. *Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.*

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"

Il D.L. 123/2023 ha, altresì, introdotto nel codice penale l'art. 570-ter, come di seguito riportato:

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell', non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere

all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Generalmente, la famiglia, nel periodo riservato alle iscrizioni, esprime la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale, sottoscrivendo apposita dichiarazione, ovvero, in corso d'anno comunica la scelta di avvalersi dell'istruzione parentale interrompendo la frequenza nella classe.

Alla luce della normativa vigente in materia pare agevole precisare:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- la scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;
- come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione all'Autorità. La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione;
- dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;
- la comunicazione va effettuata annualmente;
- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria, con ritiro dalla frequenza entro e non oltre il 15 marzo dell'anno in corso. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche;
- i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
- la capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” all'istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone. Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio;
- dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione

al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

ISTRUZIONE PARENTALE

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI

1. Candidati

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

2. Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado. L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico. (CM n. 51 18/12/2014)

3. Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato su valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano la idoneità alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie).

I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma, alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del T.U. 297/1994 al comma 1 prevede che: *“Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità”*.

L'ultima C.M. n.35 del 26/03/2010 regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

- (...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità. Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
 - ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
 - coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
- Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
- La domanda va fatta entro il 30 aprile per l'esame di idoneità (D.M. 5/2021) ed entro il 20 marzo per l'Esame di Stato (C.M. 27/2011).
- Le norme dettate dal MIUR regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.Lgs. 59/2004; art. 192 e 193 T.U. 297/1994; DPR 122/2009).

Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento/riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

La sede di esame è indicata dalle norme.

Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta. Occorre, inoltre, precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento/apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, *“soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”*. Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

4. Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.

Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3,

legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.

Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

5. Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, per l'esame di idoneità, ed entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per l'Esame di Stato.

6. Composizione della commissione d'esame

La Commissione per gli Esami di Idoneità è nominata dal Dirigente Scolastico sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio Docenti.

La Commissione per l'Esame di Idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Per gli Esami di Idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la Commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

7. Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche (comprensione, produzione, competenze grammaticali), in una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (aritmetica e geometria) ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame. La valutazione delle prove è effettuata

collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, dei giudizi sintetici previsti dalla vigente normativa in tema di valutazione nella Scuola Primaria (ottimo /distinto /buono /discreto /sufficiente /non sufficiente - O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025). L'esame è superato se il candidato ottiene almeno la sufficienza in ogni prova d'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia, che dev'essere comunque coerente con le vigenti Indicazioni nazionali. In caso la commissione ritenesse il progetto didattico-educativo non esaustivo rispetto alle competenze attese, potrà predisporre delle prove d'esame tali da accertare l'effettiva idoneità dell'alunno ad essere ammesso alla classe richiesta.

L'esito dell'esame, comunicato alla famiglia, è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

Allegati:

1. Informativa: Riferimenti normativi istruzione parentale.
2. Modulo ritiro dalla frequenza.
3. Modulo Dichiarazione istruzione parentale.
4. Modulo richiesta esame di idoneità/licenza fine ciclo.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Vico Il Fontanelle - Giovanni Paolo II”

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Vico III Fontanelle, s.n.c. - 71026 DELICETO (FG) – tel. 0881/886908

C.F. 94115070719 - C.M. FGIC88300C

ALLEGATO N. 1

INFORMATIVA

Riferimenti normativi istruzione parentale:

- [Costituzione, art. 30](#) “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.
- [Costituzione, art. 34](#) “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
- [Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9](#) Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- [Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 111 comma 2](#): I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
- [Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1](#) “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.
- [Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4](#): “Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e

darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

- [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
- [Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23](#) " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
- [D.M. n. 5 dell’8/02/2021](#): *Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*;
- [Art. 12 D.L. 123/2023, conv. in L. 159/2023](#): “Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
 2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche
 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai

sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"

- [Art. 570-ter codice penale:](#) "Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell', non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno."

ALLEGATO N. 2

Al Dirigente Scolastico

I.C. "Vico Il Fontanelle – Giovanni Paolo II"

DELICETO

Oggetto: Ritiro dalla frequenza scolastica

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
_____ domiciliato/residente in _____ (____) in
Via _____, n. _____, cap _____
codice fiscale _____, titolo di studio _____

e

la sottoscritta _____ nato a _____ (____) il
_____ domiciliata/residente in _____ (____) in Via
_____, n. _____, cap _____ codice
fiscale _____, titolo di studio _____

genitori dell'alunno/a _____ nato/a a _____ il _____
iscritto/a alla classe _____ plesso _____ scuola primaria/secondaria di primo
grado per l'a.s. _____

COMUNICANO

di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza di questa scuola in data odierna perché intendono
assolvere all'obbligo di istruzione provvedendo direttamente all'istruzione del minore.

Deliceto,

Il padre _____

La madre _____

ALLEGATO N. 3

Al Dirigente Scolastico

I.C. "Vico Il Fontanelle – Giovanni Paolo II"

DELICETO

Oggetto: Dichiarazione di Istruzione parentale

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ domiciliato/residente in _____ (____)
in Via _____, n. _____, cap _____
codice fiscale _____, titolo di studio _____

e

la sottoscritta _____ nato a _____ (____)
il _____ domiciliata/residente in _____ (____)
in Via _____, n. _____, cap _____
codice fiscale _____, titolo di studio _____

genitori dell'alunno/a _____ nato/a a _____ il
_____ iscritto/a alla classe__ plesso _____ scuola primaria/secondaria di
primo grado per l'a.s. _____

DICHIARANO

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:

- di volersi avvalere della facoltà di provvedere all'istruzione del/la proprio/a figlio/a _____ nel grado corrispondente alla classe _____ della scuola primaria/secondaria di primo grado,
- di provvedere o di aver provveduto ad inviare comunicazione della decisione ad avvalersi

SITO WEB www.istitutocomprensivodeliceto.edu.it
E MAIL fgic88300c@istruzione.it PEC fgic88300c@pec.istruzione.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
(NextGenerationEU)

 *Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

 **Italiadomani**
PROGETTO NAZIONALE DI INNOVAZIONE

dell'istruzione parentale all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco;

- di avere le capacità e le possibilità tecniche ed economiche;
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____;
- che si impegnano a sottoporre, ogni anno, il proprio figlio agli esami di idoneità/esame di Stato presso una scuola statale o paritaria;
- che si impegnano a presentare comunicazione scritta se gli esami vengono sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, e a comunicare esiti a quest'ultima;
- che si impegnano a produrre domanda di esame di idoneità entro il 30 aprile ovvero a produrre domanda di ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge;
- che si impegnano a comunicare (in tempi utili) alla scuola i programmi svolti per poter articolare adeguatamente l'esame di idoneità;
- di aver ricevuto dalla scuola le linee guida con l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità

Si allegano:

- fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori/esercenti la patria potestà dell'alunno

Deliceto,

Il padre _____

La madre _____

SITO WEB www.istitutocomprensivodeliceto.edu.it

E MAIL fgic88300c@istruzione.it PEC fgic88300c@pec.istruzione.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU

*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI INNOVAZIONE SCOLASTICA

Al Dirigente Scolastico

**I.C. "Vico Il Fontanelle – Giovanni Paolo II
DELICETO**

SCADENZE:

- 15 marzo: comunicazione di ritiro dalla scuola frequentata
- 20 marzo: domanda di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo
- 30 aprile: domanda esame di idoneità alla classe successiva (per le altre classi)

Oggetto: Richiesta esame di idoneità/licenza fine ciclo

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ domiciliato/residente in _____ (____)
in Via _____, n. _____, cap _____
codice fiscale _____, titolo di studio _____

e

la sottoscritta _____ nato a _____ (____)
il _____ domiciliata/residente in _____ (____)
in Via _____, n. _____, cap _____
codice fiscale _____, titolo di studio _____

genitori dell'alunno/a _____ nato/a a _____ il
_____ iscritto/a alla classe _____ plesso _____
_____ scuola primaria/secondaria di primo grado per l'a.s.

CHIEDONO

- ☐ l'ammissione agli esami di idoneità per la classe _____ della Scuola
Primaria /Secondaria di 1° grado per l'a.s. ____/____;

OPPURE

- ☐ che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso la vostra Scuola l'Esame di Stato

SITO WEB www.istitutocomprensivodeliceto.edu.it
E MAIL fgic88300c@istruzione.it PEC fgic88300c@pec.istruzione.it

conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di privatista nella sessione di giugno.

A tal fine allegano il **Progetto-didattico educativo seguito**, coerente con le vigenti Indicazioni nazionali, e dichiarano:

- ☐ che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe _____, alla quale era iscritto/a (indicare la classe e la scuola di provenienza _____) e dalla quale si è ritirato/a il __/__/_____;
- ☐ che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe _____, acquisita da esame del precedente anno scolastico in data _____ presso l'Istituto _____;
- ☐ che il/la proprio/a figlio/a ha compiuto/compirà i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso (per le richieste di esame di idoneità per l'iscrizione alla classe seconda della Scuola Primaria)
- ☐ che ha studiato le seguenti lingue straniere: _____;
- ☐ di non aver presentato e di non presentare altra domanda di questo tipo ad altra scuola;
- ☐ che alla relativa preparazione si è provveduto con Istruzione Familiare oppure con frequenza presso la Scuola Privata _____

Deliceto,

Il padre _____

La madre _____

Si allegano:

- Progetto didattico-educativo svolto controfirmati dai genitori e dai docenti che hanno preparato l'alunno/a;
- fotocopia documenti d'identità di entrambi i genitori;
- fotocopia documento d'identità e codice fiscale dell'alunno/a

SITO WEB www.istitutocomprensivodeliceto.edu.it
E MAIL fgic88300c@istruzione.it PEC fgic88300c@pec.istruzione.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
Nessuna azione è gratuita

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI INNOVAZIONE